



Imposta Municipale Propria - "IMU" Anno 2013

A decorrere dal 1 Gennaio 2012 è stata istituita l'imposta municipale propria "IMU", in tutti i comuni del territorio nazionale che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta comunale sugli immobili "ICI".

Per l'anno 2013 il Decreto Legge del 17 maggio 2013 ha stabilito che nell'ottica di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare IL VERSAMENTO DELLA **PRIMA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA È SOSPESO** (ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16.09.2013) PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI :

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

Un'altra rilevante novità per l'anno 2013, rispetto a quanto previsto per il 2012, è che l'intera imposta relativa a tutte le fattispecie, eccetto i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, è destinata in via esclusiva al Comune, senza più la riserva in favore dello Stato. L'imposta sui fabbricati di categoria D, invece, è destinata allo Stato, con l'aliquota ordinaria dello 7,6‰, al Comune va solo l'eventuale differenza fra l'aliquota comunale (che a Pozzuolo del Friuli è 8,1‰) e l'aliquota ordinaria succitata.

Per tutte le altre tipologie di immobili il pagamento in acconto cioè **entro il 17.6.2013** è effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote previste dal Comune. A saldo cioè **entro il 16.12.2013** si effettuerà il conguaglio dell'Imposta dovuta tenendo conto di eventuali variazioni che potrebbero intervenire nel frattempo nella normativa nazionale e/o a livello comunale.

ALIQUOTE COMUNALI 2013

ABITAZIONE PRINCIPALE	4,00 ‰	SOLO CATEGORIE A/1 A/8 E A/9
PERTINENZE abit.princ.	4,00 ‰	SOLO PERTINENZE DI CATEGORIE A/1 A/8 E A/9
ALTRI FABBRICATI	8,1 ‰	
AREE EDIFICABILI	8,1 ‰	Valori di riferimento al mq. Invariati rispetto all'anno scorso
UNITA' ABITATIVE LOCATE	7,6 ‰	Previa comunicazione scritta entro da presentare entro l'anno

DETRAZIONI AB. PRINCIPALE NEL CASO DI CAT. A/1-A/8 E A/9: € 200,00 + €. 50,00 € per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa famiglia, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400,00) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

COME SI CALCOLA L'IMU

FABBRICATI: Rendita catastale rivalutata del 5% x Moltiplicatore x Aliquota

I moltiplicatori sono i seguenti:

Categorie	Moltiplicatore
Gruppo catastale A (esclusi A/10) Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Gruppo catastale B	140
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale D (esclusi D/5)	65 (VARIATO)
Categoria catastale D/5	80
Categoria catastale C/1	55

AREE FABBRICABILI: Valore venale di mercato (vedi atti, perizie o tabella minimi di comparazione del Comune)

Per il 2013 resta la quota statale solo per gli immobili classificati nel gruppo "D" tranne gli strumentali agricoli (sospesa). Il Calcolo "IMU" quindi per questi immobili dovrà essere effettuato scorporando la quota statale del 7,6% (cod. tributo 3925) e la quota Comune dello 0,5% nel caso di Pozzuolo del Friuli (cod. tributo 3930) dei singoli immobili, mentre per le altre tipologie di immobili va versato l'intero l'importo sui relativi codici comunali sotto riportati. Il pagamento può essere effettuato con modello F24 oppure con bollettino postale.

CODICI F24

cod.cat. Comune di Pozzuolo del Friuli=G966

3912	abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)	Solo cat. A1-A8-A9 (Cat. A2/3/4/5/6/7 sospeso fino al 16.9.13)
3914	terreni (destinatario il Comune)	sospeso fino al 16.9.13
3916	aree fabbricabili (destinatario il Comune)	
3918	altri fabbricati (destinatario il Comune)	
3925	fabbricati gruppo D (destinatario lo Stato)	
3930	fabbricati gruppo D-incremento Comune (destinatario il Comune)	
3923	interessi da accertamento (destinatario il Comune)	
3924	sanzioni da accertamento (destinatario il Comune)	

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

- sono state espressamente **ABROGATE** dalla legge le **CONCESSIONI IN USO GRATUITO** a parenti in linea retta o collaterale già dall'anno d'imposta 2012;
- la **base imponibile è ridotta del 50 per cento**: per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. **L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.**
- **La sospensione del pagamento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica** anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente : al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale - **l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione** ed ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente : **l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (come da regolamento comunale).**

DICHIARAZIONI IMU: le dichiarazioni IMU vanno presentate **su modello Ministeriale entro il 30 giugno dell'anno successivo dall'evento da denunciare** (variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta non acquisibili dagli uffici autonomamente tramite canali telematici) ed hanno effetto, salvo variazioni, anche per gli anni successivi.

LO SPORTELLO DELL'UFFICIO TRIBUTI, AL QUALE I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI O ASSISTENZA SULL'IMPOSTA E PER RITIRARE IL MODELLO F24 PRECOMPILATO, SARA' APERTO OLTRE CHE NEL NORMALE ORARIO DI RICEVIMENTO CIOE' TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORE 10.00-13.00 E NEI POMERIGGI DI MARTEDÌ ORE 15.00-17.45 ANCHE IL GIOVEDÌ ORE 15.00-17.45 DAL 30.5.2013 AL 13.6.2013